

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1838)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, MAZZOLI, TREU, PATRINI e NICCOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1974

Norme integrative della legge 20 novembre 1973, n. 766,
recante misure urgenti per l'Università

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a risolvere un problema che le « misure urgenti » (legge 30 novembre 1973, n. 766) rimandarono nel tempo: salvo che per gli « aggregati » per i quali si accettò quel collocamento *ope legis* che era stato definito deprecabile. La conseguenza è che oggi sono in cattedra, senza colpo ferire, coloro che spesso non sono riusciti a conseguire la docenza orientandosi poi verso un adomesticato concorso dal quale i più meritevoli erano consigliati di tenersi lontani.

Prescindendo dai precedenti disegni di legge che hanno, di volta in volta, prospettato un giudizio nazionale di idoneità, un concorso riservato, l'inquadramento nel ruolo degli « associati », eccetera, la sostanza è che non si possono chiudere gli occhi di fronte a questa realtà: da anni insegnano dei docenti che hanno già superato la selezione di un concorso nazionale ottenendo una precisa abilitazione all'insegnamento universitario. Si aggiunga che tale titolo è stato attri-

buito in genere proprio a coloro che, non essendo sufficientemente « ammanigliati » con gli imperanti baroni, hanno qualificato i loro meriti con una docenza che poi successivamente si è avvalorata con una valutazione di conferma o di maturità. È giusto buttare nel nulla un lavoro fatto per anni da Commissioni di esperti, frutto di fatiche e di spese, affidando tutto agli odierni concorsi? Questi non si rivelano certo uno strumento idoneo perchè anzi già sono stati denunciati i più chiari segni del come si prestino ad ogni manipolazione più e meglio dei concorsi precedenti, mentre le stesse Facoltà, nonostante l'aumento dei posti disponibili, non sono in grado di provvedere al collocamento in ruolo dei più meritevoli e qualificati: coloro che congiuntamente possiedono sia un rispettabile titolo accademico, quale la maturità e la docenza confermata, sia una congrua anzianità di insegnamento.

Sembra giusto che coloro che possiedono tali requisiti siano sottoposti ad un mero accertamento di idoneità e siano poi collocati in ruolo con un sistema più semplice e rapido dell'interminabile e aleatorio carousel concorsuale. In tale modo si otterrà l'apprezzabile risultato di coprire subito i copiosi posti disponibili con studiosi « obiettivamente » qualificati.

Il presente disegno di legge consente anche di inserire in un discorso più organico altre proposte che hanno una visione più angusta. La soluzione del problema dei maturi viene attuata in chiave non settoriale, ma nel quadro degli interessi generali dell'Università. Attraverso l'*iter* qui previsto, mentre si elimina il rischio di vedere accogliere, per effetto del sorteggio, elementi ancora immaturi scientificamente e didatticamente (mentre verrebbero lasciati fuori, per molti anni, elementi sicuramente meritevo-

li), viene anche eliminata la più grave obiezione sollevata nei confronti dei maturi. Questa si basa sulla considerazione che in molti concorsi non si sono conferite le maturità pure essendovi studiosi che, con altre commissioni aperte al riconoscere tale forma di titolo, l'avrebbero certamente ottenuta. Poichè la maggiore parte degli studiosi « degni » della maturità e tuttavia non insigniti, ha ottenuto la libera docenza confermata, la presente supera tale *impasse*, munendo l'*iter* di tutte le necessarie cautele.

Inutile aggiungere che l'obiezione contro la libera docenza, basata sulla larghezza usata in medicina, è qui superata dal fatto che, come già aveva rilevato il relatore Bertola in un precedente disegno di legge, solo una minima percentuale di medici docenti hanno utilizzato il titolo a scopi accademici e non professionali (il 3,1 per cento), e il requisito dell'anzianità d'incarico fa piena giustizia dell'obiezione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I professori incaricati nelle Università o negli Istituti di istruzione universitaria, in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere collocati nel ruolo dei professori universitari se siano stati dichiarati maturi in concorso a cattedra, espletato prima dell'entrata in vigore della legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero se confermati nella libera docenza, qualora abbiano un'anzianità d'insegnamento nell'incarico non inferiore a cinque anni.

Art. 2.

La domanda, corredata di tutti i documenti nonchè delle pubblicazioni scientifiche, può essere presentata sia alla Facoltà presso la quale l'interessato presta servizio, sia ad altra Facoltà della stessa o diversa Università o Istituto d'istruzione universitaria.

Nel caso di contemporaneo accoglimento delle domande l'interessato dovrà esercitare immediatamente l'opzione.

Art. 3.

La Facoltà alla quale sia stata presentata la domanda, qualora deliberi per il suo accoglimento, propone al Ministro della pubblica istruzione il collocamento in ruolo dell'interessato. Questo può essere proposto in una materia in cui l'interessato sia, o sia stato, incaricato d'insegnamento, ovvero nella materia per la quale sia stato espletato il concorso nel quale l'interessato abbia ottenuto la maturità, ovvero nella materia per la quale l'interessato abbia ottenuto la libera docenza confermata o in materia strettamente affine a quelle anzidette.

Alla riunione della Facoltà avente ad oggetto la delibera di cui al comma precedente partecipano i soli professori di ruolo e fuori ruolo.

Art. 4.

La Facoltà può accogliere la domanda solo se vi sia un posto di ruolo comunque disponibile.

La delibera deve essere adottata entro i termini di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 30 novembre 1973, n. 766, e determina la copertura del posto sino all'espletamento della procedura di cui ai successivi articoli.

Art. 5.

La delibera con la quale la Facoltà propone il collocamento in ruolo dell'interessato viene immediatamente trasmessa, assieme a tutta la relativa documentazione, al Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro, sentito la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, decide se approvare la proposta della Facoltà.

Art. 6.

Espletata la procedura di cui ai precedenti articoli, il Ministro provvede con decreto a collocare in ruolo l'interessato con la qualifica di straordinario nella classe iniziale di stipendio, con decorrenza dal 1° novembre successivo alla data del decreto.